GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
COMUNE DI COSENZA
Sede: Via C.Gabriele,n°49 - 87100 Cosenza
Tel: 3488417369-
Email: garantedetenuti@comune.cosenza.it
PEC: emilia.corea@pec.it

Rapporto di monitoraggio sulle condizioni detentive e organizzative dell'istituto penitenziario di Cosenza

Data delle visite: 5 marzo 2026 – 20 marzo 2026
Sezioni visitate: Media sicurezza e Settore "Ex-Femminile"
Popolazione detenuta al momento della visita: 286 detenuti in data 5 marzo 2026; **284 detenuti** in data 20 marzo 2026
Capienza regolamentare dell'istituto: 220 detenuti
Soggetto responsabile della visita: Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale – **Dott.ssa Emilia Corea**

1. PREMESSA

La **Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale e di prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, ha effettuato attività di osservazione e raccolta di informazioni presso la **Casa Circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza**.

La presente relazione riguarda **la sezione di Media Sicurezza** e l'**Area** denominata **"Ex femminile"** settori dell'istituto oggetto delle visite del 5/20 marzo 2026, delle interlocuzioni con il personale amministrativo e con le persone detenute.

---

2. Ambito della visita

La visita effettuata in data 5 marzo 2026 ha riguardato esclusivamente la sezione di Media Sicurezza dell'istituto. La visita effettuata in data 20 marzo 2026 ha riguardato l'area denominata "Ex -Femminile".

Nel corso dell'attività sono state raccolte:

- segnalazioni da parte di persone detenute;
- osservazioni relative alle condizioni materiali delle celle;
- informazioni riguardanti l'assistenza sanitaria e la gestione della vita detentiva;
- informazioni riguardanti le attività trattamentali, attraverso colloqui con il personale educativo.

Le criticità descritte nel presente documento si riferiscono pertanto a entrambe le aree oggetto di osservazione.

---

3. Criticità rilevate o segnalate

3.1 Sovraffollamento e condizioni delle celle

I detenuti hanno riferito che in alcune celle sono presenti sei brandine sovrapposte, con conseguente riduzione significativa dello spazio disponibile per ciascun detenuto. La visita effettuata dalla garante ha rilevato la veridicità di quanto riferito dai detenuti in merito alla presenza di celle contenenti 6/7 brandine disposte una sull'altra, evidenziando il conseguente altissimo rischio di cadute dall'alto e di gravi infortuni e compromettendo vivibilità, sicurezza e dignità personale.

Il sovraffollamento appare idoneo a incidere negativamente su:

- condizioni igieniche e sanitarie;
- qualità della vita detentiva;
- salute fisica e psicologica dei detenuti.

Secondo la giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo**, condizioni di sovraffollamento particolarmente gravi possono integrare violazione dell'art. **3 CEDU**. Al riguardo, si richiama altresì quanto previsto dall'**art. 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana**, nonché **dall'art. 6 della Legge 26 luglio 1975 n. 354** (Ordinamento Penitenziario), che impongono il rispetto della dignità della persona detenuta e condizioni detentive conformi a standard umanitari. Si rappresenta, inoltre, che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha individuato quale parametro minimo di vivibilità lo spazio individuale non inferiore a **3 m² per detenuto**, al di sotto del quale si configura una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. Tutto ciò premesso, si chiede di procedere alla verifica puntuale dei metri quadrati effettivamente disponibili per ciascun detenuto all'interno delle celle, al fine di accertare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata, adottando, ove necessario, le opportune misure correttive). Le celle risultano, inoltre, in condizioni fatiscenti, con muri deteriorati e diffusa presenza di muffa.

Si rileva, infine, che la presenza di **pannelli in plexiglass** installati tra le sbarre delle finestre di alcune celle dell'area denominata "Ex-femminile" – già oggetto di segnalazioni da parte di organismi di tutela – determina una significativa compromissione delle condizioni di vivibilità degli ambienti detentivi. Tali schermature, infatti, risultano idonee a limitare sensibilmente il ricambio naturale dell'aria e l'accesso alla ventilazione, contribuendo a creare, soprattutto nei periodi estivi, condizioni microclimatiche gravemente deteriorate e potenzialmente asfissianti. La suddetta situazione appare in contrasto con i principi sanciti dall'art. **27, comma 3, della Costituzione**, nonché con **l'art. 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Ordinamento Penitenziario), che impongono che il trattamento penitenziario sia conforme a umanità e assicuri condizioni di vita rispettose della dignità della persona. Analogamente, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione **all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**, richiede che le condizioni detentive garantiscano adeguati standard igienico-sanitari, comprensivi di sufficiente aerazione e salubrità degli ambienti. In tale prospettiva, l'ostacolo al naturale ricambio d'aria determinato dalle strutture in plexiglass, oltre a impedire un adeguato afflusso di aria e luce, incide negativamente sul benessere psicofisico dei detenuti e può configurare un ulteriore elemento di aggravamento delle condizioni detentive complessive, già caratterizzate da criticità strutturali e sovraffollamento.

3.2 Condizioni igienico-sanitarie e accesso all'acqua

Nel corso della visita e delle interlocuzioni con i detenuti sono state segnalate:

- condizioni igieniche carenti nelle celle;
- ambienti non adeguatamente sanificati;
- difficoltà o carenza nell'accesso all'acqua.

È stato segnalato, inoltre, che talvolta il vitto viene distribuito mediante carrelli utilizzati anche per la raccolta dei rifiuti, circostanza percepita come gravemente lesiva della dignità personale e delle norme igienico-sanitarie.

Tali circostanze appaiono incompatibili con gli standard previsti **dall'art. 6 dell'ordinamento penitenziario.**

3.3 Assistenza sanitaria e psichiatrica

Diversi detenuti hanno riferito:

- difficoltà nell'accesso alle visite psichiatriche;
- mancato trattamento adeguato di patologie gravi;
- presenza di detenuti con disturbi psichiatrici collocati nelle stesse celle con detenuti comuni.

Queste circostanze appaiono potenzialmente in contrasto con **l'art. 11 della Legge 26 luglio 1975 n. 354**, che garantisce il diritto alla tutela della salute dei detenuti.

Risulta, inoltre, particolarmente critica la gestione dei detenuti con vulnerabilità: la presenza di un piantone dedicato per una sola ora al giorno appare del tutto insufficiente a garantire adeguata tutela, sorveglianza e supporto. Tale criticità risulta aggravata nel caso di detenuti con disabilità riconosciuta al 100%, per i quali la limitata assistenza quotidiana costituisce un fattore di rischio significativo sia per la sicurezza personale sia per il benessere complessivo.

3.4 Fenomeni di autolesionismo

È stata segnalata la presenza di numerosi episodi di autolesionismo, indicativi di una condizione di diffuso disagio psicologico tra le persone detenute configurando una situazione di emergenza quotidiana.

Tali condotte appaiono riconducibili a una pluralità di fattori, tra cui le condizioni detentive, il sovraffollamento, la limitata offerta trattamentale e le criticità nell'accesso al supporto sanitario e psichiatrico.

Alla luce degli elementi raccolti, si evidenzia altresì un **alto rischio suicidario**, che, pur non essendosi tradotto recentemente in eventi letali, richiede un'attenta e immediata considerazione sotto il profilo preventivo.

Il quadro descritto impone l'adozione di misure urgenti e strutturate, volte in particolare a:

- rafforzare il supporto psicologico e psichiatrico;
- implementare protocolli specifici di prevenzione del suicidio e dell'autolesionismo;
- garantire un monitoraggio costante delle situazioni di maggiore vulnerabilità;
- migliorare le condizioni complessive della vita detentiva, anche in funzione preventiva.

Si ritiene, infatti, che la prevenzione di tali fenomeni non possa essere affidata a interventi occasionali, ma richieda un approccio sistemico e integrato, coerente con gli obblighi di tutela della salute e della dignità delle persone private della libertà personale.

Secondo quanto riferito dallo specialista psichiatra, all'incirca l'80% dei detenuti farebbe uso di farmaci sedativi per "contenere" stati d'ansia e disagio. Tale dato, se confermato, solleva rilevanti dubbi circa l'appropriatezza terapeutica e il rispetto del principio di individualizzazione della cura.

3.5 Gestione dei beni alimentari

Alcuni detenuti hanno riferito:

- sovrapprezzo eccessivo dei beni alimentari acquistabili all'interno dell'istituto;
- mancata o ritardata consegna di prodotti già pagati.

Qualora tali circostanze fossero confermate, esse potrebbero incidere sulla corretta gestione dei servizi interni e sulla tutela dei diritti economici delle persone detenute.

3.6 Accesso ai benefici penitenziari

Emergono segnalazioni relative a atteggiamenti ostativi nell'ambito del trattamento rieducativo, con particolare riferimento al ruolo dell'area educativa, che inciderebbero negativamente sull'accesso ai percorsi trattamentali. È stato inoltre riferito che alcune istanze relative all'accesso ai benefici penitenziari non riceverebbero adeguato riscontro, anche in prossimità della fine pena.

Tale situazione appare potenzialmente in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 della **Costituzione della Repubblica Italiana**.

3.7 Relazioni tra popolazione detenuta e polizia penitenziaria

Non sono emersi elementi tali da evidenziare la presenza di atteggiamenti ostili, né situazioni di particolare tensione, nei rapporti intercorrenti tra la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria. Non si rilevano, allo stato, criticità significative suscettibili di incidere negativamente sul clima interno dell'istituto.

---

4. Valutazione giuridica delle criticità

4.1 Trattamenti inumani

Possono configurare trattamenti inumani:

- insufficiente assistenza psichiatrica;
- collocazione di detenuti con disturbi psichiatrici in celle comuni;

- mancata prevenzione di episodi di autolesionismo.

Tali condizioni possono comportare sofferenze fisiche o psichiche eccedenti quelle inevitabilmente connesse alla detenzione.

4.2 Trattamenti degradanti

Possono configurare trattamenti degradanti:

- sovraffollamento delle celle con sei brandine sovrapposte;
- condizioni igieniche carenti;
- carenza di acqua;
- presenza dei lastroni di plexiglass alle finestre.

Tali condizioni risultano idonee a incidere negativamente sulla dignità della persona detenuta.

---

5. Raccomandazioni

Alla luce delle criticità emerse, la **Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale** formula le seguenti raccomandazioni:

1. verifica delle condizioni di sovraffollamento nella sezione di media sicurezza;
2. interventi volti a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e accesso all'acqua;
3. rafforzamento dell'assistenza sanitaria e psichiatrica;
4. presenza di personale dedicato alla sorveglianza e all'assistenza dei detenuti con vulnerabilità, in particolare di quelli con disabilità riconosciuta al 100%, assicurando tempi di presenza proporzionati ai bisogni individuali e adeguati alla tutela della sicurezza e del benessere;
5. predisposizione di piani personalizzati di supporto per i detenuti vulnerabili, in linea con i principi di dignità, tutela della salute e rispetto dei diritti fondamentali sanciti **dall'art. 27, comma 3**, della Costituzione e dalla normativa penitenziaria vigente;
6. attivazione di protocolli di prevenzione dei fenomeni di autolesionismo;
7. verifica della gestione economica dei beni alimentari;
8. monitoraggio delle procedure relative all'accesso ai benefici penitenziari;
9. valutazione della rimozione o la sostituzione delle suddette schermature con soluzioni alternative che garantiscano adeguati livelli di sicurezza senza compromettere il necessario ricambio d'aria e la salubrità degli ambienti;

Si rileva, infine, come l'inattività dei detenuti, unita alla carenza di tirocini e borse lavoro, condizioni negativamente il perseguimento di quello che dovrebbe essere il fine rieducativo della pena, ossia la riabilitazione e il reinserimento sociale, in conformità con quanto previsto dall'**art. 27, comma 3,** della Costituzione e **dall'art. 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354** (Ordinamento Penitenziario).

---

6. INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI

A completamento delle raccomandazioni di carattere generale sopra esposte, si ritiene opportuno formulare specifiche ulteriori raccomandazioni indirizzate alle competenti Autorità locali, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

In particolare, si raccomanda al **Sig. Sindaco del Comune di Cosenza**, quale Autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. **50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, nonché quale rappresentante della comunità locale con competenze in materia di servizi sociali e politiche abitative, di voler valutare la possibilità di individuare soluzioni alloggiative idonee da destinare a soggetti ammessi o ammissibili alla misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'**art. 284 c.p.p., nonché alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 e ss. della Legge 26 luglio 1975, n. 354** (Ordinamento Penitenziario).

Al riguardo, si evidenzia come la disponibilità di un domicilio adeguato costituisca presupposto essenziale per l'applicazione delle suddette misure, la cui effettività risulta altrimenti compromessa, con conseguente incidenza negativa sul principio di extrema ratio della detenzione intramuraria e sulla finalità rieducativa della pena di cui all'art. **27, comma 3**, della Costituzione. Si raccomanda, pertanto, di voler valutare l'attivazione di strumenti quali convenzioni con enti del terzo settore, il recupero di immobili pubblici inutilizzati ovvero l'inserimento di specifiche progettualità nei piani sociali di zona, in coerenza con il quadro normativo vigente.

Parimenti, si raccomanda alla **Direttrice dell'Istituto Penitenziario** di voler porre in essere, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario **(L. 26 luglio 1975, n. 354)** e del relativo Regolamento di esecuzione **(D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)**, ogni intervento necessario al superamento delle criticità rilevate, con particolare riferimento a carenze trattamentali e accesso alle attività rieducative.

Si raccomanda, altresì, di voler valutare l'opportunità di attivare, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici o in collaborazione con enti del terzo settore e realtà del territorio, percorsi di tirocinio formativo, inserimento lavorativo e iniziative di carattere ricreativo e culturale, idonee a favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e a migliorare la qualità della vita intramuraria, in coerenza con le finalità rieducative della pena di cui **all'art. 27, comma 3,** della Costituzione.

In ordine ai mancati o ritardati trasferimenti dei detenuti, si raccomanda al **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, anche per il tramite del competente **Provveditorato Regionale**, di voler assicurare una gestione tempestiva ed efficace delle procedure di assegnazione e trasferimento dei detenuti, ai sensi degli **artt. 42 e ss. della Legge 26 luglio 1975, n. 354** (Ordinamento Penitenziario), tenendo adeguatamente conto delle esigenze di natura sanitaria, trattamentale e familiare, nonché del principio di territorialità della pena. Si evidenzia, infatti, come eventuali ritardi o inerzie nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento possano incidere negativamente sul diritto alla salute, sulla continuità trattamentale e sul mantenimento dei rapporti con il nucleo familiare, in contrasto con i principi sanciti dagli **artt. 3 e 27, comma 3**, della Costituzione, nonché con i criteri di umanità del trattamento penitenziario. Si raccomanda, altresì, al **Magistrato di Sorveglianza** di assicurare la tempestiva trattazione dei reclami e delle istanze presentate dai detenuti, ai sensi **dell'art. 35-bis O.P.**, nonché di prestare particolare attenzione alle richieste di accesso alle misure alternative alla detenzione, in piena coerenza con i principi sanciti dall'**art. 27, comma 3**, della Costituzione

---

8. Buone prassi rilevate

In considerazione degli aspetti positivi emersi nel corso dell'attività ispettiva, si rileva l'importanza di valorizzare e consolidare le **buone prassi** già avviate nell'istituto, quale elemento fondamentale per la promozione di percorsi rieducativi effettivi e per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta.

Si evidenzia, in primo luogo, l'organizzazione di un **corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene alimentare (HACCP)**, finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze spendibili anche al di fuori dell'ambito detentivo. Pur rappresentando un'iniziativa di grande rilievo per la qualificazione professionale dei partecipanti, si sottolinea che **un numero limitato di detenuti ha potuto effettivamente accedervi,** a causa di vincoli organizzativi, strutturali e di disponibilità di spazi e risorse. Tale circostanza, seppur comprensibile, riduce significativamente la diffusione degli effetti positivi dell'attività formativa e limita le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo per l'intera popolazione detenuta.

Rimane pertanto auspicabile un **ampliamento della partecipazione ai corsi HACCP**, eventualmente attraverso l'organizzazione di ulteriori edizioni, la pianificazione di turni differenziati o la predisposizione di moduli integrativi, al fine di consentire un accesso più ampio e inclusivo, in linea con i principi di formazione, rieducazione e valorizzazione delle competenze sanciti dagli **artt. 4 e 27** della Costituzione e **dall'art. 15 dell'Ordinamento Penitenziario**.

Particolare rilievo assume, altresì, la collaborazione con l'Associazione "**Bambini Senza Sbarre**", che ha favorito lo svolgimento di iniziative volte a mantenere e rafforzare i legami familiari, tra cui la cosiddetta **"Partita con mamma e papà",** evento ricreativo che offre ai detenuti e ai loro figli l'opportunità di trascorrere momenti di condivisione e socialità all'interno dell'istituto, contribuendo alla tutela dei rapporti affettivi nonostante le difficoltà detentive.

Ulteriore buona prassi riguarda il progetto agricolo sviluppato nella Casa circondariale di Cosenza, che prevede la coltivazione di ortaggi e piante aromatiche all'interno di serre carcerarie. Sebbene l'iniziativa offra significative opportunità formative e rieducative, si rileva che attualmente la **borsa lavoro è prevista soltanto per due detenuti**, il che rende l'esperienza di partecipazione estremamente limitata e insufficiente rispetto al numero complessivo della popolazione detenuta, riducendo la portata degli effetti positivi attesi in termini di formazione professionale, responsabilizzazione e reinserimento sociale.

Tali esperienze costituiscono elementi qualificanti dell'attività trattamentale, con potenziali ricadute positive sulla capacità dei soggetti coinvolti di costruire percorsi di autonomia personale e di reinserimento nella società, in piena coerenza con i principi costituzionali e normativi in materia di esecuzione della pena.

Si raccomanda, pertanto, di **potenziare e ampliare la partecipazione sia ai corsi HACCP sia alle attività agricole con borsa lavoro**, nonché di proseguire e consolidare le iniziative formative, ricreative e familiari già avviate, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di rafforzare un modello di gestione che ponga al centro la persona, il rispetto della dignità umana e le opportunità di riscatto offerte dalla formazione e dall'attività lavorativa.

7.Trasmissione della relazione

La presente relazione viene trasmessa a:

- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
- Provveditorato Regionale
- Magistrato di sorveglianza competente
- Camera Penale di Cosenza
- Sindaco di Cosenza
- Garante Regionale per i diritti delle Persone private della libertà personale

La Garante per i Diritti delle Persone Private della Libertà Personale
Dott.ssa Emilia Corea